Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 119° — Numero 358

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 dicembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Mercoledì 15 novembre 1978 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ahmed Mohamad Al-Jamali, ambasciatore del Sultanato dell'Oman, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(9248)

Mercoledì 15 novembre 1978 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Joseph Salamé, ambasciatore del Libano, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(9249)

Giovedì 14 dicembre 1978 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Robert Mc Donagh, ambasciatore d'Irlanda, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(9978)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 novembre 1978, n. **823**.

Finanziamento della quota di partecipazione italiana al negoziato per la riduzione delle forze in Europa centrale (MBFR).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa occorrente per la partecipazione italiana al negoziato per la riduzione delle forze in Europa centrale (MBFR).

Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato in L. 105.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 17 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 17 novembre 1978, n. **824**.

Adeguamento del contributo annuo a favore del Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato a favore del Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) il pagamento del saldo dei contributi dovuti dall'Italia per gli anni 1975 e 1976, pari al controvalore in lire di dollari 7.400.

Art. 2.

A partire dal 1977 la spesa occorrente per la partecipazione italiana al suddetto Comitato consultivo internazionale del cotone di cui all'articolo 1, già fissata dalla legge 3 novembre 1971, n. 950, in L. 4.315.000, sarà determinata annualmente sulla base del bilancio approvato dal citato Comitato.

Tale spesa per l'anno 1977 è valutata in L. 9.000.000.

Art. 3.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge nell'anno 1978, valutate in lire 17 milioni, si provvede: quanto a lire 12 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977; quanto a lire 5 milioni mediante riduzione del fondo speciale del corrispondente capitolo per l'anno 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 5 dicembre 1978, n. **825**.

Garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse dall'IRI per il consolidamento di passività a breve delle aziende del gruppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' accordata la garanzia di diritto dello Stato sulle obbligazioni di durata fino a dieci anni che saranno emesse dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) fino al ricavo netto di lire 500 miliardi per consentire alle aziende del gruppo il consolidamento di passività a breve.

La garanzia dello Stato diventa automaticamente operante, senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligato. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al comma precedente graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978 e successivi e da

classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

E' assunto a carico del Tesoro dello Stato, per i primi tre anni, l'onere per gli interessi sulle obbligazioni emesse dall'IRI a termine del primo comma del presente articolo.

Il predetto onere per gli interessi sarà rimborsato all'IRI, in due rate, alle date del 30 giugno 1979 e del 31 dicembre 1980.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 93 miliardi e 700 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. **826.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 112, 113, primo comma, e 115, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 112. — Possono iscriversi alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia i laureati in medicina e chirurgia, salvo diversi indirizzi. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso di diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente. L'ammissione è subordinata all'esito di un concorso per titoli ed esami.

Art. 113, primo comma. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 115. — Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Gli articoli 128, 129 e 130, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 128. — La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di 9 (nove) per anno di corso e complessivamente di trentasei iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 129. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) elementi di genetica medica;

b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;

c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;

d) fisiologia ostetrica;

e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;

f) semeiotica e diagnostica ostetrica;

g) patologia ostetrica e ginecologica I;

h) lingua straniera (inglese) I.

2° *Anno*:

a) semeiotica e diagnostica ginecologica;
b) operazioni ostetriche I;
c) anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
d) citologia ginecologica;
e) patologia ostetrica e ginecologica II;
f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
g) lingua straniera (inglese) II.

3° *Anno*:

a) puericultura prenatale;
b) immunologia ostetrica e ginecologica;
c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
d) operazioni ostetriche II;
e) operazioni ginecologiche I;
f) ostetricia e ginecologia forense;
g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;
h) clinica ostetrica e ginecologica I;
i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;
l) lingua straniera (inglese) III.

4° *Anno*:

a) neonatologia;
b) urologia ginecologica;
c) radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
d) chirurgia addominale;
e) operazioni ginecologiche II;
f) clinica ostetrica e ginecologica II;
g) lingua straniera (inglese) IV.

Art. 130. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma di un argomento attinente alla specializzazione.

La scuola di specializzazione in clinica oculistica di cui agli articoli 135 e 136 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.

Gli articoli 161, 162 , 163, 164, 165 e 166, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione
in igiene e medicina preventiva

Art. 161. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.

Art. 162. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 163. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 164. — La durata del corso di studi è di anni quattro e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a) sanità pubblica;
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.

Art. 165. — Il piano di studi è il seguente:

PRIMO BIENNIO

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia e immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitarie.

SECONDO BIENNIO

a) orientamento di sanità pubblica.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

b) orientamento di igiene e tecnica ospedaliera.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzioni della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) orientamento di igiene del lavoro.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) orientamento di igiene e medicina scolastica.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

e) orientamento di laboratorio.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dello inquinamento ambientale I;
metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.

I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

Materie complementari:

automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzioni di matematiche;
micologia;
radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna Università.

I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio.

Art. 166. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista, in igiene e medicina preventiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 167, 168, 169, 170 e 171, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 167. — La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la clinica medica e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

Art. 168. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, a professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 169. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 170. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
3) biochimica e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I;
5) informatica medica e strumentazione biomedica I.

2° *Anno*:

1) anatomia patologica I;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare II;
3) patologia e clinica cardiovascolare I;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II;
5) informatica medica e strumentazione biomedica II;
6) radiologia I;
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

1) anatomia patologica II;
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III;
3) patologia e clinica cardiovascolare II;
4) radiologia II;
5) terapia medica e farmacologia clinica I.

4° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV;
2) patologia e clinica cardiovascolare III;
3) terapia medica e farmacologia clinica II;
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.

Art. 171. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Gli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 177. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 178. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 179. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 180. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 181. — Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 182. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 183. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
3) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
4) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
6) anestesiologia I;
7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
9) esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) anestesiologia II;
2) terapia antalgica;
3) rianimazione I;
4) esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) rianimazione II;
2) tecniche speciali di anestesia;
3) tecniche speciali di rianimazione;
4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
5) esercitazioni pratiche.

Art. 184. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 185. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 186, 187, 188, 189, 190, 191 e 192, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 186. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.

Art. 187. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 188. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 189. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 190. — Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 191. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) igiene del lavoro I;
2) fisiologia del lavoro ed ergonomia I;
3) tecnologia industriale;
4) statistica medica e biometria;
5) tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie da lavoro I;
2) igiene del lavoro II;
3) fisiologia del lavoro ed ergonomia II;
4) psicologia del lavoro;
5) tossicologia industriale.

3° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie da lavoro II;
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro I;
3) epidemiologia delle malattie da lavoro;
4) radiobiologia e radioprotezione;
5) dermatologia professionale.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie da lavoro III;
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro II;
3) pronto soccorso;
4) medicina legale e delle assicurazioni;
5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.

Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso.

Art. 192. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 193, 194, 195, 196 e 197, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 193. — La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso l'istituto di malattie infettive e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.

Art. 194. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 195. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo di allievi è di quattordici per anno di corso e complessivamente di cinquantasei iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 196. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) batteriologia e micologia;
3) virologia;
4) parassitologia;
5) immunologia generale.

2° *Anno*:

1) tecniche batteriologiche e micologia applicate alle malattie infettive;
2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
5) anatomia patologica;
6) genetica.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive I;
2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
3) radiologia;
4) medicina preventiva delle malattie infettive.

4° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive II;
2) malattie tropicali;
3) legislazione sanitaria delle malattie infettive;
4) farmacologia e terapia delle malattie infettive.

Art. 197. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità.

Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive.

Art. 198, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in scienze dell'alimentazione è soppresso e sostituito dal seguente:

« La direzione della scuola deve essere affidata a professori di ruolo o fuori ruolo della materia o, in carenza, di materie affini ».

Gli articoli 214, 215, 216, 217, 218, 219 e 220, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 214. — La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso la clinica chirurgica e conferisce il diploma di specialista in urologia.

Art. 215. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 216. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 217. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 218. — Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 219. — Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti:

Insegnamenti	Esami
1° *Anno*:	
1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;	1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;	2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
3) batteriologia in urologia;	3) batteriologia in urologia.
4) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I.	
2° *Anno*:	
1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale II;	1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale;
2) le nefropatie mediche;	2) le nefropatie mediche;
3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile;	3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.
4) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I;	
5) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I.	
3° *Anno*:	
1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II;	1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II;	2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;	3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;
4) andrologia.	4) andrologia.

Insegnamenti —	Esami —
4° *Anno*:	
1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile;	1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali;	2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali;
3) anestesia e trattamento pre-post-operatorio del malato urologico;	3) anestesia e trattamento pre-post-operatorio del malato urologico;
4) nefrologia chirurgica;	4) nefrologia chirurgica.
5) clinica urologica I;	
6) procedimenti di chirurgia endoscopica I;	
7) interventi e procedimenti operatori sullo apparato urinario e genitale maschile I.	
5° *Anno*:	
1) clinica urologica II;	1) clinica urologica;
2) patologia e clinica urologica infantile;	2) patologia e clinica urologica infantile;
3) urologia ginecologica;	3) urologia ginecologica;
4) procedimenti di chirurgia endoscopica II;	4) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile.
5) la chirurgia dell'intestino;	
6) la chirurgia vascolare;	
7) interventi e procedimenti operatori sullo apparato urinario e genitale maschile II.	

Art. 220. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali, il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 228, 229, 230, 231, 232 e 233, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 228. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

Art. 229. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 230. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 231. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di cinquanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 232. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Insegnamento pratico:
chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia.

Insegnamento teorico:
anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

Insegnamento pratico:
chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia.

Insegnamento teorico:
anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

Insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).

Insegnamento teorico:
anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche.

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia II.

Art. 233. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 250, 251 e 252, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia

Art. 250. — La scuola di specializzazione in geriatria e gerentologia ha sede presso l'istituto di gerontologia e geriatria e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno allo inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 251. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

farmacologia;
principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore;
anatomia e istologia patologica I;
biologia della senescenza I;
fisiopatologia I;
geriatria sociale I;
semeiotica I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria I.

2° *Anno*:

principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria;
anatomia e istologia patologica II;
biologia della senescenza II;
fisiopatologia II;
geriatria sociale II;
semeiotica II;
radiologia e radioterapia I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria II.

3° *Anno*:

neurologia;
principi e tecniche della riabilitazione neurologica;
psicologia;
radiologia e radioterapia II;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria III;
clinica geriatrica I;
terapia medica I;
pratica geriatrica extraospedaliera I.

4° *Anno*:

chirurgia geriatrica;
formazione degli operatori geriatrici;
principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori;
principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia;
psicogeriatria;
clinica geriatrica II;
terapia medica II;
pratica geriatrica extraospedaliera II.

Art. 252. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia do-

vranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1978
Registro n. 131 *Istruzione, foglio n.* 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1978.

Composizione del comitato di cui all'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 484.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 484, relativa alla disciplina dell'informazione scientifica e della pubblicità dei farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica, la quale all'art. 1 stabilisce che il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e, a partire dalla sua costituzione, il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 264 predetto, valido anche per l'assistenza erogata dagli enti mutuo-previdenziali fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, previa proposta di un comitato, di cui viene indicata la composizione;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri e le proposte formulate dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione del comitato suddetto, in conformità alle indicazioni di cui all'art. 1 della citata legge 5 agosto 1978, n. 484;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il comitato di cui all'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 484.

Art. 2.

Il comitato di cui al precedente articolo è composto come segue:

Ministro della sanità *pro tempore*, presidente;

prof. dott. Poggiolini Duilio, direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità, vice presidente;

prof. Pocchiari Francesco, direttore dell'Istituto superiore di sanità;

prof. Longo Vincenzo, direttore del laboratorio di farmacologia dell'Istituto superiore di sanità;

prof. Chiavarelli Stefano, direttore del laboratorio di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanità;

prof. Beretta Anguissola Alessandro, direttore della seconda clinica medica dell'Università di Roma, esperto designato dal Ministro della sanità;

prof. Albertini Alberto, primario del terzo servizio analisi chimico-cliniche degli ospedali civili di Brescia; libero docente in chimica biologica e biochimica applicata, esperto designato dal Ministro della sanità;

prof. Paoletti Rodolfo, libero docente in farmacologia; direttore dell'Istituto di farmacologia e farmacognosia dell'Università di Milano, esperto designato dal Ministro della sanità;

prof. Paroli Eugenio, direttore del secondo istituto di farmacologia dell'Università di Roma, esperto designato dal Ministro della sanità;

prof.ssa Zilletti Lucilla, ordinario di farmacologia presso la facoltà di medicina dell'Università di Firenze, esperto designato dal Ministro della sanità;

prof. Polli Elio, titolare di semeiotica medica all'Università di Milano; direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Milano, esperto designato dal Ministro della sanità;

dott. Cannavò Francesco, presidente dell'Ordine dei farmacisti italiani; farmacista convenzionato con enti mutualistici, esperto designato dal Ministro della sanità;

dott. Bosio Mario Emanuele, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

prof. Peruzy Antonio Dario, esperto di economia sanitaria designato dal Ministro della sanità su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche;

prof. Garaci Enrico, esperto di economia sanitaria designato dal Ministro della sanità su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche;

prof. Rondanelli Renato, esperto designato dalla regione Lombardia;

prof. Vella Luciano, esperto designato dalla regione Lazio;

prof. Segre Giorgio, esperto designato dalla regione Calabria.

Le funzioni di segretario del comitato sono affidate al dott. prof. Maurizio Marconi, dirigente superiore medico, del Ministero della sanità.

Art. 3.

Il comitato resta in carica per tre anni a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

(10182)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sedici Geri, in Arenzano, ora A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 marzo 1977, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sedici Geri di Arenzano (Genova) ora A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 3 giugno 1977, 9 settembre 1977 e 14 febbraio 1978, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sedici Geri di Arenzano (Genova) ora A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(10083)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1978.

Proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società industrie varie Ellero - Hotel ristorante Moderno, in Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la S.p.a. Industrie varie Ellero - Hotel ristorante Moderno di Pordenone, ha tuttora in corso i lavori di riparazione e di rafforzamento delle strutture murarie del predetto Hotel ristorante essendo stato l'edificio gravemente danneggiato e dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Visti i decreti ministeriali 9 dicembre 1977 e 22 maggio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento in questione;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società industrie varie Ellero - Hotel ristorante Moderno di Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(9986)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1978.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, in Milano, stabilimento di Corsico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, con sede in Milano, stabilimento di Corsico (Milano), con effetto dall'11 agosto 1975;

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1977, 16 marzo 1977, 28 novembre 1977 e 24 marzo 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, con sede in Milano, stabilimento di Corsico (Milano), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(9989)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1978.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, in Gaeta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Soc. A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi di Gaeta (Latina), con effetto dal 1° dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1976, 4 gennaio 1977, 5 novembre 1977 e 5 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi di Gaeta (Latina), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(9988)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Terni della S.p.a. Merak ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merak, stabilimento di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978 e 9 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 maggio 1977 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Terni;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Terni della S.p.a. Merak ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10014)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Ivrea, Pallanza, Vercelli e Milano della S.p.a. Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli e Milano;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978 e 7 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori degli stabilimenti sopra indicati sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti in forza agli stabilimenti di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli e Milano della S.p.a. Montefibre, è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10013)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Porto Marghera della S.p.a. Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Porto Marghera (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978 e 1° agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1977 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti in forza allo stabilimento di Porto Marghera della S.p.a. Montefibre, è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10012)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria filati e tessuti Carlo Crespi fu Antonio S.p.a., stabilimenti di Ghemme e Fara Novarese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria filati e tessuti Carlo Crespi fu Antonio S.p.a., stabilimenti di Ghemme e Fara Novarese (Novara), con effetto dal 4 luglio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria filati e tessuti Carlo Crespi fu Antonio S.p.a., stabilimenti di Ghemme e Fara Novarese, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10006)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1978.

Proroga a nove mesi dal trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessilbrenta S.p.a., in Cares di Bleggio - Ponte Arche.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tessilbrenta S.p.a., con sede in Cares di Bleggio - Ponte Arche, con effetto dall'11 luglio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessilbrenta S.p.a., con sede in Cares di Bleggio - Ponte Arche, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9992)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessilbrenta S.p.a., in Cares di Bleggio - Ponte Arche.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tessilbrenta S.p.a., con sede in Cares di Bleggio - Ponte Arche, con effetto dall'11 luglio 1977;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessilbrenta S.p.a., con sede in Cares di Bleggio - Ponte Arche, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9993)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni, in Pescara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vela confezioni di Pescara;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978 e 21 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1976 al 22 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni di Pescara è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10002)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria filati e tessuti Carlo Crespi fu Antonio S.p.a., stabilimenti di Ghemme e Fara Novarese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria filati e tessuti Carlo Crespi fu Antonio S.p.a., stabilimenti di Ghemme e Fara Novarese (Novara), con effetto dal 4 luglio 1977;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1978, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria filati e tessuti Carlo Crespi fu Antonio S.p.a., stabilimenti di Ghemme e Fara Novarese (Novara), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10007)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri, in Abbiategrasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano);

Visti i decreti ministeriali 28 aprile 1978, 5 settembre 1978 e 8 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 31 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano), è prolungata fino al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10004)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Concessione dal 3 gennaio 1977 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ILLA - Industria lucana laterizi affini, in Rionero in Vulture.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta ILLA - Industria lucana laterizi affini, con sede in Rionero in Vulture (Potenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ILLA - Industria lucana laterizi affini, con sede in Rionero in Vulture (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1977 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10000)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.L.A. - Industria laterizi affini S.r.l., in Grassano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.L.A. - Industria laterizi affini S.r.l. di Grassano (Matera), con effetto dal 2 gennaio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.L.A. - Industria laterizi affini S.r.l. di Grassano (Matera), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9998)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romeo Rega, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Romeo Rega di Roma;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 1° agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romeo Rega di Roma è prolungata fino al 29 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9984)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni, in Pescara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vela confezioni di Pescara;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978, 21 luglio 1978 e 29 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1976 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni di Pescara, è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10003)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newteam, in San Vito al Tagliamento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Newteam di San Vito al Tagliamento (Pordenone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newteam di San Vito al Tagliamento (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 ottobre 1977 al 16 aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9987)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1978.

Concessione fino al 20 dicembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ILLA - Industria lucana laterizi affini, in Rionero in Vulture.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta ILLA - Industria lucana laterizi affini, con sede in Rionero in Vulture (Potenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ILLA - Industria lucana laterizi affini, con sede in Rionero in Vulture (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 20 dicembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10001)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1978.

Concessione dal 2 agosto 1977 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soima Carman Ormi, in Musile di Piave.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Soima Carman Ormi di Musile di Piave (Venezia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soima Carman Ormi di Musile di Piave (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 agosto 1977 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9990)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.L.A. - Industria laterizi affini S.r.l., in Grassano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.L.A. - Industria laterizi affini S.r.l. di Grassano (Matera), con effetto dal 2 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.L.A. - Industria laterizi affini S.r.l. di Grassano (Matera), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9999)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1978.

Concessione dal 1° luglio 1976 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, in Milano, stabilimento di Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1976 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9996)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soima Carman Ormi, in Musile di Piave.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi

aziendale della S.p.a. Soima Carman Ormi di Musile di Piave (Venezia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soima Carman Ormi di Musile di Piave (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 21 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9991)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, in Milano, stabilimento di Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 22 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9997)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, in Genova, stabilimento in Ormea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo);

Visto il decreto ministeriale 16 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 febbraio 1978 al 14 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo), è prolungata fino al 14 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1978

(10010) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zerbinati meridionale, in Casagiove.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Zerbinati meridionale di Casagiove (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 21 aprile 1978, 26 luglio 1978 e 3 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 ottobre 1977 al 26 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zerbinati meridionale di Casagiove (Caserta), è prolungata fino al 21 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9982)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Formia, Limbiate e Gorgonzola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Formia (Latina), Limbiate e Gorgonzola (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavorati dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Formia (Latina), Limbiate e Gorgonzola (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 luglio 1978 al 7 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9985)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore di produzione della carpenteria metallica in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione della carpenteria metallica in provincia di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 24 marzo 1978 e 21 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 dicembre 1977 al 12 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore di produzione della carpenteria metallica in provincia di Napoli è prolungata fino al 12 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9983)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, contrada Targia di Siracusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Si.Re - Siracusana resine, contrada Targia (Siracusa);

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1978, 26 settembre 1978 e 27 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 settembre 1977 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine contrada Targia (Siracusa), è prolungata fino al 21 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10008)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, in Genova, stabilimento in Ormea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978 e 2 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 febbraio 1978 al 14 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo), è prolungata fino all'11 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10011)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, contrada Targia di Siracusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, contrada Targia (Siracusa);

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1978, 26 settembre 1978, 27 settembre 1978 e 4 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 settembre 1977 al 21 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi:

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, contrada Targia (Siracusa), è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10009)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secmu, in Ponte dell'Olio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Secmu di Ponte dell'Olio (Piacenza);

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 al 13 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secmu di Ponte dell'Olio (Piacenza), è prolungata fino al 13 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9994)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secmu, in Ponte dell'Olio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Secmu di Ponte dell'Olio (Piacenza);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1978 e 6 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 al 13 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secmu di Ponte dell'Olio (Piacenza), è prolungata fino all'11 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9995)

ORDINANZA MINISTERIALE 25 novembre 1978.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Kuwait.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 22 luglio 1977, con la quale le provenienze dal Kuwait sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Kuwait è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 22 luglio 1977 per le provenienze dal Kuwait perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9967)

ORDINANZA MINISTERIALE 25 novembre 1978.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dall'Iraq.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 2 agosto 1978, con la quale le provenienze dall'Iraq sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale l'Iraq è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 2 agosto 1978 per le provenienze dall'Iraq perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9966)

ORDINANZA MINISTERIALE 25 novembre 1978.
Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dall'Arabia Saudita.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 5 luglio 1978, con la quale le provenienze dall'Arabia Saudita sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale l'Arabia Saudita è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 5 luglio 1978 per le provenienze dall'Arabia Saudita perché ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9965)

ORDINANZA MINISTERIALE 25 novembre 1978.
Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dall'Iran.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Viste le proprie ordinanze in data 31 agosto 1977 e 10 settembre 1977, con le quali le provenienze dall'Iran sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale l'Iran è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanze del 31 agosto e 10 settembre 1977 per le provenienze dall'Iran perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9964)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Nabacid-R dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1978 è stata revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1974 all'impresa Verchim Asterias S.p.a. di Ozzano dell'Emilia (Bologna), via Tolaro di Sotto, 85, del presidio sanitario denominato Nabacid-R, già registrato al n. 1371.

(9785)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Triazol 30 WP dell'impresa Schering

Con decreto ministeriale 30 novembre 1978 è stata revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 22 agosto 1972 all'impresa Schering del presidio sanitario denominato Triazol 30 WP, già registrato al n. 0839.

(9786)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato 3 Effe D dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato 3 Effe D concessa all'impresa Siapa S.p.a., in Napoli, via Pontano, 44, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9787)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato HI-88 dell'impresa Hoechst Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1978 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione concessa con decreti ministeriali 24 ottobre 1974 e 6 settembre 1975 all'impresa Hoechst Italia S.p.a., via M. U. Traiano, 18, Milano, del presidio sanitario denominato HI-88, già registrato al n. 1678.

(9788)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Dithane Z 78 polvere 16 % dell'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dithane Z 78 polvere 16% concessa all'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a. in Milano, via Vittor Pisani, 26, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9789)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Micene e blu dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1978 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione concessa con decreti ministeriali 9 agosto 1971 e 29 novembre 1972 all'impresa Sipcam S.p.a. del presidio sanitario denominato Micene e blu, già registrato al n. 0107.

(9790)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Abrau » di Chiusa Pesio

Con decreto ministeriale 24 novembre 1978, n. 1731, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Abrau » di Chiusa Pesio (Cuneo).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9784)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « sali e chinino » della carriera direttiva.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, al registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto di dover indire un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alla qualifica di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione predetta;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « sali e chinino » della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I vincitori del predetto concorso saranno destinati alle seguenti sedi di servizio:

Cagliari;
Volterra.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, della laurea di ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, o chimica, o mineraria, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni del concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34/A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

l'eventuale recapito, contenente le indicazioni come sopra specificate, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'università presso la quale è stato conseguito;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'università presso la quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

le due sedi di servizio menzionate nel precedente art. 1, cui desiderano, in ordine di preferenza, essere assegnati in caso di nomina.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni nel recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titolo di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titoli di studio:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Le suddette copie dovranno essere autenticate con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o di distruzione dei diplomi, il candidato dovrà presentare i documenti sostitutivi previsti dalle vigenti disposizioni, rilasciati dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza e preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento seriologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed auten-

ticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia sata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Prove d'esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C*, al presente decreto.

Ai fini dell'espletamento della seconda prova scritta, le tre buste che la commissione esaminatrice predisporrà per il sorteggio previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, conterranno, ciascuna, tre temi vertenti, rispettivamente, sulle materie indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato programma, su cui, a scelta del candidato, si svolgerà la prova stessa.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce n. 34/*A*-bis, *nei giorni* 12 *e* 13 *febbraio* 1979.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui allo art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati ispettori in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.602.300, parametro 218, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

I vincitori saranno assegnati ad una delle sedi di servizio di cui al precedente art. 1, tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina ad ispettore dovranno permanere nella sede cui saranno assegnati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1978
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 9

ALLEGATO *A*

(Rif. art. 2, lettera *b*), del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1 e la legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia a da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro della difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

6) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375) o per la lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467), per i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135), per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550), per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654), per i mutilati e invalidi di guerra alto-atesini di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e 24 novembre 1961, n. 1298.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di guerra con minorazioni ascritte:

I) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

II) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

III) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 e della tabella stessa;

b) per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539).

Ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi per servizio affetti dalle menomazioni descritte ai precedenti punti I e III, per gli invalidi di guerra, con le eccezioni ivi citate;

c) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i sordomuti, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308 e della legge 2 aprile 1968, n. 482;

e) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

f) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e categorie equiparate;

g) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851 e categorie equiparate;

h) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO B
(Rif. art. 2, lettera *b*), e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o corrispondenti, gli appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori secondo le percentuali e le modalità previste dall'art 12 della citata legge (precedente).

Nei concorsi a posti delle carriere esecutive o corrispondenti, gli appartenenti alle suddette categorie hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età e alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e di quella degli idonei.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 263 e dell'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, il beneficio della precedenza non è applicabile nei concorsi a posti della carriera di concetto ruolo tecnico ed il beneficio delle elevazione del limite massimo di età non è applicabile, per gli appartenenti alle citate categorie, nei concorsi a posti della carriera esecutiva ruolo tecnico.

Ai fini dell'applicazione dei benefici in argomento, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonché l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) orfani:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935 n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occassione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o raziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti Alto-atesini nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) profughi:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, dalla Somalia, dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dallEgitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, tale certificato dovrà essere necessariamente presentato ai fini dell'applicazione del beneficio della precedenza;

5) cittadini deportati o internati:

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro. dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione con la indicazione della relativa categoria;

7) madri e sorelle dei caduti:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella lettera *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) decorati e feriti in combattimento:

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.:

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

10) perseguitati razziali:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando.

12) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico o ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonché la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DELL'ESAME

di concorso per la nomina alla qualifica di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « sali e chinino », della carriera direttiva, per laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, o chimica, o mineraria.

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*

(Comune a tutti i candidati)

Statistica applicata - Equilibrio dei corpi vincolati - Travature reticolari - Diagrammi di sollecitazione nelle travi - Deformazione, resistenza, coefficienti di sicurezza - Fondamenti della teoria dell'elasticità - Sistemi elastici piani - Resistenza dei materiali, sollecitazioni semplici e composte - Linea elastica di travi rettilinee - Teoremi generali sul lavoro di deformazione - Ellisse di elasticità - Variazioni termiche - Spostamenti impressi - Cedimenti - Risoluzione delle strutture iperstatiche.

2ª *Prova*

(Lettera *A*), o *B*), o *C*), a scelta del candidato)

A) Idrostatica - Idrodinamica - Moto delle acque nei canali e nelle condotte forzate - Misura della portata - Canali industriali, condutture, sifoni - Nozioni generali su fognature ed acquedotti.

Edifici civili ed industriali - Strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato - Cemento armato precompresso - Calcoli statici di solai, copertura, murature, volte, intelaiature di edifici - Serbatoi - Fondazioni - Resistenza dei terreni - Sistemi di fondazione - Spinta delle terre - Muri di sostegno - Nozioni generali sulle strade comuni e ferrate, ponti, viadotti.

Problemi termici delle pareti - Irraggiamento solare - Trasmissione del calore - Isolamento termico - Impianti di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento d'aria - Reti di distribuzione di acqua, vapore, aria - Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti - Sistemazione acustica degli ambienti - Attenuazione dei rumori.

B) Coppie cinematiche e meccanismi - Resistenze passive - Nozioni di fluido-dinamica - Lubrificazione - Fondamenti di dinamica applicata - Coppie - Ruote di frizione, ruote dentate e rotismi - Eccentrici - Velocità critica - Equilibramento dei motori - Teoria della regolazione.

Idrostatica - Idrodinamica - Moto delle acque nei canali e nelle condotte forzate - Misura della portata - Canali industriali, condutture, sifoni - Nozioni generali su fognature ed acquedotti.

Macchine a vapore alternative - Turbine a vapore - Condensatori - Motori a combustione interna: a gas, benzina, diesel - Turbine idrauliche - Pompe - Ventilatori - Compressori - Serbatoi a pressione.

Impianti di trasporto - Depositi all'aperto, magazzini, sili, serbatoi per liquidi e gas - Edifici industriali: caratteristiche funzionali e strutturali - Illuminazione, aereazione e condizionamento - Servizi idrici ed elettrici.

C) Funzionamento, caratteristiche, strutture, calcolo e costruzione delle macchine elettriche - Accoppiamento, prove di collaudo, rendimenti di trasformatori, generatori e motori a corrente continua, generatori e motori sincroni ed asincroni - Motori monofasi, convertitori a vapore di mercurio, commutatrici, gruppi convertitori di frequenza.

Generazione e trasformazione dell'energia elettrica - Centrali e stazioni - Macchinario e servizi - Apparecchiature - Perturbazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Jonizzazione, emissione fotoelettrica - Emissione termoionica - Tubi elettronici - Semiconduttori e transistori - Catene di misura - Sistemi di trasmissione di informazione - Principi generali sui calcolatori elettronici.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (limitatamente, per quanto riguarda la parte seconda delle prove stesse, agli argomenti di cui alla lettera *A*), o *B*), o *C*), sui quali il candidato ha svolto la prova scritta) nonché sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto privato, con particolare riguardo ai contratti;

2) nozioni di contabilità di Stato;

3) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

4) nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce numero 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . (1) nato a . . (provincia di . .) il e residente dal (2) . . . in . . (c.a.p. . .) (provincia di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca «sali e chinino», della carriera direttiva.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età) . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . .;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di laurea in ingegneria, specializzazione . . conseguito presso l'Università di . in data . ., nonché del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito il . . . presso l'Università di . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6) . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di aspirare, in caso di nomina, all'assegnazione ad una delle due sedi di servizio appresso indicate in ordine di preferenza (9) .;

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, . .

Firma (10) . . . . . .
(*autenticata*)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . . . .

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite.

I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva;

di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di . . . .;

di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni.

Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) Indicare, in ordine di preferenza, le due sedi di servizio menzionate nell'art. 1 del bando del concorso.

(10) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(10026)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Arruolamento di tremila allievi nel Corpo degli agenti di custodia

Art. 1.
Posti

E' indetto, per l'anno 1979, un arruolamento per tremila allievi nel Corpo degli agenti di custodia.

Detto arruolamento è ripartito in tre gruppi di mille posti ciascuno.

L'arruolamento del primo gruppo sarà espletato entro il 30 aprile 1979, del secondo entro il 31 agosto dello stesso anno ed il terzo entro il 31 dicembre successivo.

Art. 2.
Requisiti

Per la partecipazione all'arruolamento è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;

2) avere età non maggiore di 28 e non minore di 18 anni. Per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il limite di età è elevato ad anni 33;

3) essere celibi o vedovi senza prole;

4) essere in possesso della licenza elementare di grado superiore (5ª classe);

5) avere statura non inferiore a metri 1,60, essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici;

6) non avere subito condanne per delitti dolosi, nè essere stati sottoposti a misure di sicurezza;

7) avere tenuto sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica o da altri Corpi militarmente organizzati, e di non avere riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare;

8) appartenere a famiglia di buona reputazione.

Tali requisiti devono essere posseduti anche alla data della sottoscrizione dell'atto di arruolamento.

Art. 3.

Domanda

La domanda di partecipazione all'arruolamento, redatta in bollo da L. 2.000; dovrà essere inviata, nei termini di cui al successivo art. 4, al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena Via Arenula n. 70 00100 Roma.

Essa sarà compilata secondo lo schema allegato e l'aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

e) il titolo di studio posseduto;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;

g) il proprio indirizzo;

h) i servizi eventualmente prestati presso altri corpi di militari.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti:

I) al 31 marzo 1979 per il primo gruppo;

II) al 30 giugno 1979 per il secondo gruppo;

III) al 31 ottobre 1979 per il terzo gruppo.

Art. 5.

Documenti

Alla domanda devono essere allegati, redatti in bollo, i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di licenza elementare di grado superiore (5ª classe);

3) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la mancanza di qualsiasi difetto fisico o psichico, nonchè i seguenti dati:

a) statura); *b*) peso; *c*) perimetro toracico; *d*) acutezza visiva senza lenti; *e*) sensibilità uditiva a voce afona.

Art. 6.

Accertamenti fisici, attitudinali e culturali

Gli aspiranti saranno sottoposti a cura delle commissioni previste dagli articoli 127 e 128 della legge n. 173 del 18 febbraio 1963, ai seguenti accertamenti:

1) visite specialistiche e visita medica generale per accertare l'incondizionata idoneità fisica al servizio di custodia, nonchè l'assenza delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

2) somministrazione di appositi reattivi psicologici per determinare le attitudini al servizio penitenziario;

3) prove culturali a livello della 5ª elementare.

Art. 7.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma presso l'Istituto nazionale di osservazione di Rebibbia, via Bartolo Longo n. 72.

Gli aspiranti saranno convocati, settimanalmente, a gruppi di centocinquanta.

Art. 8.

Spese

L'amministrazione fornisce gratuitamente il vitto e l'alloggio mentre le spese di viaggio sono a carico degli interessati.

Art. 9.

Corso di addestramento

Gli aspiranti dichiarati idonei frequenteranno presso una delle scuole del Corpo degli agenti di custodia un corso di mesi sei di addestramento tecnico-professionale.

Art. 10.

Destinazione e stipendio

Al termine del concorso gli allievi che supereranno gli esami finali saranno nominati agenti di custodia e destinati a prestare servizio presso gli istituti penitenziari della Repubblica; sarà loro corrisposto lo stipendio mensile netto di L. 400.000 circa, oltre le indennità previste, secondo i casi, per legge.

Art. 11.

Carriera

Gli agenti di custodia possono partecipare, dopo tre anni di servizio, al corso di abilitazione al grado di vicebrigadiere.

Tale termine è ridotto ad anni due ed anni uno per coloro che sono in posseso rispettivamente della licenza di scuola media inferiore e di quella di scuola media superiore.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando saranno osservate le norme e le modalità vigenti in materia di arruolamento nei Corpi di polizia.

Roma, addì 6 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

(9969)

Incorporamento di duemilacinquecento unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari

Art. 1.

Posti

E' indetto per l'anno 1979 un arruolamento per duemilacinquecento agenti-ausiliari nel Corpo degli agenti di custodia.

Detto arruolamento è ripartito in tre contingenti di ottocentocinquanta unità circa ciascuno, previo il nulla osta del Ministero della difesa.

L'arruolamento sarà espletato in:

maggio 1979, secondo contingente 1979, per i nati dal novembre 1959 al marzo 1960, per gli appartenenti alla leva di terra, e per i nati dal luglio 1959 all'agosto 1960 per gli appartenenti alla leva di mare;

settembre 1979, terzo contingente 1979, per i nati dall'aprile all'agosto 1960, per gli appartenenti alla leva di terra, e per gli appartenenti alla leva di mare dal luglio 1959 all'agosto 1960;

gennaio 1980, primo contingente 1980, per i nati dal settembre 1960 al gennaio 1961, per gli appartenenti alla leva di terra, e per i nati dal settembre 1960 all'agosto 1961, per gli appartenenti alla leva di mare.

Per i giovani nati anteriormente al novembre 1959 che usufruiscono per l'anno 1979 di rinvio alle armi possono partecipare all'arruolamento con uno dei tre contingenti predetti.

Art. 2.

Requisiti

Per la partecipazione all'arruolamento quali agenti ausiliari volontari nel Corpo degli agenti di custodia è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;

2) essere celibi o vedovi senza prole;

3) essere in possesso, come titolo di studio minimo, della licenza elementare di grado superiore (5ª classe);

4) essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti fisici, ed avere statura non inferiore a metri 1,60;

5) non avere subito condanne per delitti dolosi nè essere stati sottoposti a misure di sicurezza;

6) appartenere a famiglia che goda buona reputazione in pubblico;

7) essere stati dichiarati idonei alla visita militare di leva.

Art. 3.

Domanda e documenti

La domanda di partecipazione all'arruolamento, redatta in bollo da L. 2.000, deve essere inviata, nei termini di cui al successivo art. 4, al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena Ufficio II Sezione arruolamenti Via Arenula n. 70 Roma.

Essa sarà compilata secondo lo schema allegato e sarà corredata dei seguenti documenti in bollo da L. 2.000:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di stato libero;
d) certificato di godimento dei diritti politici;
e) titolo di studio;
f) copia del foglio matricolare militare (per gli appartenenti alla leva di terra) e certificato dell'esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto (per gli appartenenti alla leva di mare);
g) nulla osta all'arruolamento (solo per gli appartenenti alla leva di mare).

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande sono così stabiliti:

al 15 dicembre 1978 per l'arruolamento di maggio 1979;
al 15 aprile 1979 per l'arruolamento di settembre 1979;
al 15 agosto 1979 per l'arruolamento di gennaio 1980.

Art. 5.

Accertamenti fisici, attitudinali e culturali

Gli aspiranti saranno sottoposti a cura delle commissioni previste dagli articoli 127 e 128 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, ai seguenti accertamenti:

1) visita medica generale per accertare l'incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo degli agenti di custodia;
2) colloquio psico-tecnico per determinare le attitudini ed il livello culturale al servizio penitenziario.

Art. 6.

Corso di addestramento

Gli aspiranti dichiarati idonei frequenteranno un corso di addestramento tecnico professionale della durata di mesi tre presso una delle scuole del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 7.

Trattamento economico

Durante la frequenza al corso gli allievi percepiranno la paga dovuta ai militari di truppa.

Dopo il corso e la nomina a guardia-ausiliaria del Corpo degli agenti di custodia, sarà loro corrisposto lo stipendio mensile previste dalle norme vigenti per il carabiniere-ausiliario (par. 100).

Avranno diritto, inoltre, all'assistenza sanitaria, riduzione ferrovia, vestiario gratuito, libera circolazione sui mezzi tramviari ed automobilistici urbani.

Il periodo di servizio trascorso come agente di custodia varrà ai fini pensionistici e costituirà titolo preferenziale nei posti d'impiego.

Art. 8.

Prestazioni di servizio

Gli agenti-ausiliari presteranno, nel Corpo degli agenti di custodia, un periodo di servizio militare pari a quello che avrebbe dovuto prestare per l'assolvimento degli obblighi di leva in qualsiasi arma e servizio dell'Esercito.

All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio, possono essere ammessi a contrarre la ferma volontaria di anni tre, che decorre dalla data iniziale di reclutamento.

Gli agenti di custodia-ausiliari espleteranno, in linea di massima, il servizio di vigilanza esterna degli istituti penitenziari della Repubblica o, secondo le attitudini, altri servizi a carattere ausiliario.

Art. 9.

Destinazione

Gli agenti ausiliari di custodia, che avranno superato con buon esito il corso, completeranno gli obblighi di servizio, previsti per i militari di leva, in una sede di istituto penitenziario della Repubblica, prescelta a cura del Ministero di grazia e giustizia, tenendo in considerazione l'ambito regionale di appartenenza per nascita o residenza dell'interessato.

Art. 10.

Per quanto non previsto dal presente bando saranno osservate le norme e le modalità vigenti in materia di arruolamento nei Corpi di polizia.

Roma, addì 6 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

(9970)

MINISTERO DELLA DIFESA

Arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi, per l'anno 1979, di duemiladuecento volontari con ferma di anni sei.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914: « Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina » e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1938, n. 1368: « Modifiche all'ordinamento del C.E.M.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della regia Marina »;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599: « Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »;

Vista la legge 25 febbraio 1956, n. 121: « Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'istituto Scilla »;

Vista la legge 27 novembre 1956, n. 1368: « Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 »;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 99: « Durata e decorrenza della ferma per i giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1964, n. 572 e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121 »;

Vista la legge 10 giugno 1964, n. 447: « Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate », e successive modificazioni;

Vista la legge 26 maggio 1969, n. 310: « Agevolazioni per l'arruolamento nel C.E.M.M. dei giovani licenziati presso gli istituti professionali per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato »;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: « Norme di principio sulla disciplina militare ».

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1979 un arruolamento di duemiladuecento volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei per l'ammissione alle scuole allievi sottufficiali, in una delle seguenti categorie e specialità:

Categoria	Specialità
Elettrotecnici	Tecnici elettronici Elettricisti Elettromeccanici
Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Radiotelegrafisti Segnalatori Ecogoniometristi Radaristi
Tecnici di macchine	Meccanici Motoristi navali
Tecnici di armi	Meccanici di artiglieria Artificieri Meccanici di siluri Meccanici di armi subacquee
Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Furieri segretari Furieri contabili Furieri sussistenza Infermieri Musicanti
Nocchieri	—
Palombari	—
Incursori	—
Nocchieri di porto	—

Le categorie e specialità verranno assegnate da apposita commissione in base ai risultati degli esami psico-fisici, tenendo anche presente i desideri espressi nella domanda dai singoli candidati.

Gli arruolati saranno avviati alla frequenza dei corsi ordinari per il conseguimento della categoria/specialità assegnata.

Per gli arruolati ai sensi del presente bando saranno svolti due distinti corsi, che avranno inizio rispettivamente il 1° ottobre 1979 ed il 1° febbraio 1980.

Gli arruolati seguiranno i corsi presso le scuole allievi sottufficiali di Taranto ad eccezione degli assegnati alle categorie nocchieri, nocchieri di porto e tecnici di macchine, i quali saranno avviati alle scuole di La Maddalena (Sassari).

Il Ministero si riserva la facoltà di escludere alcune categorie/specialità dagli arruolamenti per uno dei due corsi.

Art. 2.

Possono partecipare all'arruolamento coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano la cittadinanza italiana.

Può essere ammesso all'arruolamento anche lo straniero che prestando servizio militare, possa acquisire la cittadinanza italiana a norma dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, purché in una delle seguenti condizioni:

sia nato in Italia o sia figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita;

il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini italiani per nascita;

b) siano nati negli anni 1959, 1960, 1961, 1962 e 1963.

I giovani nati in data posteriore al 31 agosto 1963 potranno partecipare soltanto al corso che avrà inizio il 1° febbraio 1980.

I limiti massimi di età per i cittadini residenti all'estero e per il personale in servizio di leva, che non abbia usufruito di rinvio alla chiamata alle armi, sono aumentati di un anno;

c) siano in possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente o superiore (per gli aspiranti alla specialità infermieri è richiesto il titolo di studio di ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado).

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati;

d) abbiano idoneità fisica alla prestazione del servizio militare marittimo;

e) siano di buona condotta;

f) siano celibi o vedovi senza prole;

g) non siano stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altra Forza armata per motivi disciplinari o di studio.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle scuole allievi sottufficiali.

Art. 3.

La domanda di partecipazione all'arruolamento dovrà:

a) essere redatta su carta bollata da L. 2000 secondo lo schema allegato;

b) essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina Divisione 1ª Sezione 2ª 00100 Roma;

c) essere sottoscritta dall'aspirante;

d) riportare l'indicazione precisa del domicilio;

e) riportare in calce, qualora il candidato non abbia superato il 18° anno di età, l'assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà, autenticato da un pubblico ufficiale del comune o della capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere, da cui risulti che, in caso di arruolamento, si acconsente a far contrarre all'interessato la ferma di anni sei.

Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore;

f) riportare in allegato il certificato di studio previsto dall'art 2, comma *c*), con l'indicazione della valutazione conseguita;

g) riportare l'indicazione di tre categorie/specialità preferite.

I giovani già arruolati di leva in altra Forza armata dovranno ottenere il nulla osta della competente autorità militare.

I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo, attestante la eventuale ultima residenza dei genitori in Italia ad una dichiarazione di equipollenza del titolo di studio, se conseguito all'estero.

Art. 4.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale per il personale militare della Marina entro e non oltre il 15 maggio 1979, per la partecipazione al corso che avrà inizio il 1° ottobre, ed entro e non oltre il 15 ottobre 1979, per la partecipazione al corso che avrà inizio il 1° febbraio 1980.

Per i residenti all'estero le domande dovranno pervenire rispettivamente entro e non oltre il 1° maggio ed il 1° ottobre 1979.

Le domande che perverranno dopo le date sopraindicate saranno tenute presenti per i corsi successivi, sempre che gli aspiranti rientrino nei requisiti previsti dai relativi bandi di arruolamento.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DELL'ARRUOLAMENTO

Art. 5.

I giovani aspiranti all'arruolamento riceveranno l'invito a presentarsi, ad iniziare presumibilmente rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° novembre 1979, presso l'infermeria della Marina militare di Augusta, La Maddalena, Napoli o Venezia, muniti di documento di identità, per essere sottoposti, da parte di apposite commissioni, all'accertamento della idoneità fisica al servizio militare marittimo in qualità di volontari.

Il giudizio della commissione è inappellabile.

Al termine dell'accertamento dell'idoneità fisica gli aspiranti saranno rinviati al proprio domicilio.

I residenti all'estero saranno sottoposti all'accertamento della idoneità fisica nella sede di Taranto, in occasione della convocazione di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

L'ente sanitario che ha sottoposto l'aspirante a visita medica curerà il rimborso all'interessato del biglietto di viaggio in ferrovia a tariffa militare per il percorso di andata e ritorno dal proprio domicilio alla sede di convocazione.

Per ottenere il rimborso gli interessati dovranno acquistare il biglietto di viaggio alla stazione di partenza avvalendosi dello scontrino mod. *B/1* allegato alla lettera di convocazione, attenersi scrupolosamente alle norme indicate nella lettera di convocazione stessa ed esibire il biglietto all'ente presso il quale saranno stati convocati.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Durante la permanenza presso la sede di selezione fisica gli aspiranti fruiranno gratuitamente di vitto e alloggio.

I domiciliati nel comune sede di esame potranno, a richiesta, essere lasciati liberi per vitto e pernottamento presso il loro domicilio.

Gli aspiranti non presentatisi il giorno stabilito si intenderanno rinunciatari.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nella impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempre che le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

Art. 7.

I giovani giudicati fisicamente idonei saranno ulteriormente convocati nella sede di Taranto, ad iniziare rispettivamente dalla fine di agosto 1979 e dall'inizio di gennaio 1980, per essere sottoposti, da parte di apposite commissioni, ad esame psicoattitudinale e visita medica di controllo per l'assegnazione delle categorie/specialità e per essere incorporati nella Marina militare se dichiarati definitivamente idonei.

I giudizi delle commissioni, medica e psico-attitudinale, sono inappellabili.

Gli aspiranti residenti all'estero saranno convocati direttamente nella sede di Taranto per essere sottoposti in unica soluzione a visita medica ed esame psico-attitudinale, ed incorporati qualora idonei.

Art. 8.

Il comando scuole allievi sottufficiali di Taranto, che ha sottoposto l'aspirante a prova psico-attitudinale, curerà il rimborso all'interessato del biglietto di viaggio in ferrovia a tariffa militare per il percorso dal domicilio alla sede di convocazione.

I non idonei saranno rinviati al domicilio con spese di viaggio a carico dell'amministrazione militare marittima.

Per ottenere il rimborso gli interessati dovranno attenersi alle norme già indicate nell'art. 6, secondo capoverso.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Gli aspiranti residenti all'estero dovranno sostenere a loro spese il viaggio di andata, ed eventuale ritorno, dalla residenza al confine con il territorio italiano, restando a carico dell'amministrazione il solo viaggio in territorio nazionale.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nella impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempreché le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

In base all'esito della visita medica, delle prove psico-attitudinali e alla valutazione complessiva degli studi compiuti, una apposita commissione ministeriale formerà una graduatoria, tenendo conto delle preferenze indicate dai concorrenti.

Art. 9.

I giovani rientranti in graduatoria, nel limite dei posti disponibili, saranno incorporati e contrarranno entro quattro mesi arruolamento volontario nel C.E.M.M. sottoscrivendo apposito « atto di arruolamento » con il quale assumeranno la qualità di militare del C.E.M.M. e saranno assoggettati alle relative disposizioni di legge.

Con l'atto di arruolamento i giovani dovranno vincolarsi alla ferma volontaria a premio di anni sei.

Per i giovani arruolati, i comandi delle scuole allievi sottufficiali richiederanno d'ufficio i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana. Per i cittadini stranieri sarà richiesto apposito documento che comprovi quanto previsto, per essi, all'art 2, lettera *a*);

c) certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che, in ragione all'età, sono iscritti nelle liste di leva;

d) certificato di stato libero o da cui risulti lo stato di vedovo senza prole;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

In caso di discordanza fra i dati relativi ai requisiti essenziali dichiarati e sottoscritti dagli aspiranti e quelli risultanti dai certificati richiesti d'ufficio, il Ministero della difesa potrà disporre il proscioglimento d'autorità dalla ferma, qualunque sia l'epoca in cui la discordanza venga riscontrata.

Capitolo III

Agevolazioni - Trattamento economico - Carriera e vantaggi

Art. 10.

In virtù della legge 26 maggio 1969, n. 310, i giovani licenziati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti saranno ammessi alle seguenti ferme, in luogo di quella di anni sei di cui al precedente art. 1:

a) licenziati dalle sezioni « padroni marittimi »: ferma di anni quattro;

b) licenziati dalle sezioni « meccanici e motoristi navali », « elettricisti di bordo », « radiotelegrafisti di bordo »: ferma di anni tre.

I limiti di età di cui al precedente art. 2, comma *b*), sono prorogati di anni due per gli aspiranti alla ferma di anni quattro e di anni tre per gli aspiranti alla ferma di anni tre.

Superata la visita medica e le prove psico-attitudinali ai candidati sarà assegnata la categoria/specialità risultante dal seguente specchio:

Titolo di studio	Categoria	Specialità
—	—	—
Padroni marittimi per il traffico e per la pesca	Nocchieri e nocchieri di porto	—
Radiotelagrafisti di bordo	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Radiotelegrafisti
Meccanici e motoristi navali	Tecnici di macchine	Meccanici e motosti navali
Elettricisti di bordo	Elettrotecnici	Elettricisti

I concorrenti seguiranno quindi un tirocinio di durata non superiore a sei mesi al termine del quale, se idonei, saranno definitivamente incorporati nel C.E.M.M. Essi, all'atto dell'ammissione al tirocinio, sono classificati comuni di 2ª classe.

I giovani arruolati con la ferma di anni quattro o di anni tre, che siano dichiarati idonei al termine del tirocinio, sono aggregati, agli effetti della carriera, ai volontari dei corsi ordinari che in epoca immediatamente successiva all'arruolamento di cui si tratta abbiano iniziato rispettivamente il terzo e il quarto anno di ferma. Essi assumono il grado di sergente, e cioé quello rivestito dai volontari dei corsi ai quali sono aggregati, con anzianità non anteriore alla data di dichiarazione della idoneità.

Art. 11.

L'amministrazione della Marina militare fornità gratuitamente agli incorporati alloggio, vitto (fino alla promozione a sergente) e vestiario nonchè libri e materiale di cancelleria. In conseguenza l'arruolato non sopporterà spese di mantenimento durante il periodo di permanenza alle scuole allievi sottufficiali.

La paga corrisposta sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni legislative sul servizio militare volontario in relazione all'anzianità di servizio e al grado rivestito.

Art. 12.

Lo sviluppo della carriera è stabilito dal testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.E.M.M. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368 e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447.

Gli arruolati frequenteranno presso le scuole allievi sottufficiali un corso di istruzione della durata di circa tre anni per gli appartenenti alla specialità infermieri, di circa due anni per gli appartenenti alle specialità tecnici elettronici ed elettromeccanici e di circa dieci mesi per gli appartenenti a tutte le altre specialità e categorie.

Per la specialità infermieri viene effettuato un solo corso con inizio al 1° ottobre 1979. Al termine del corso triennale gli idonei conseguono il titolo di « Infermiere professionale di Stato ».

Gli allievi sono classificati comuni di 2ª classe all'atto dell'incorporamento; comuni di 1ª classe, qualora idonei, dopo otto mesi di ferma; sono promossi sottocapi dopo dodici mesi di ferma.

I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, dopo un minimo di diciotto mesi di servizio, in relazione alla disponibilità di posti nella forma organica dei sergenti.

Al termine della ferma sessennale gli interessati, previo concorso, possono contrarre una ulteriore ferma biennale e, superato un corso di istruzione generale professionale, qualora idonei, essere promossi al grado di secondo capo e trasferiti in servizio permanente.

I sottufficiali in servizio permanente possono, se idonei e in relazione alla disponibilità dei posti in organico:

percorrere tutta la carriera di sottufficiale, essere nominati ufficiali del C.E.M.M. e raggiungere il grado di capitano di corvetta;

concorrere, dopo conseguito apposito titolo di studio di scuola media superiore, alla nomina ad ufficiale del ruolo speciale con la possibilità di raggiungere il grado di capitano di vascello;

concorrere tra il dodicesimo ed il ventesimo anno di servizio per un impiego civile di Stato, entrando, con l'anzianità ed il trattamento economico conseguiti, nei ruoli degli impiegati dell'amministrazione statale - carriera esecutiva;

essere ammessi all'Accademia navale purchè abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione ai corsi normali di detto istituto e non abbiano superato il 26° anno di età.

Art. 13.

L'arruolamento volontario a ferma sessennale offre i seguenti vantaggi:

a) frequenza di un corso professionale teorico-pratico, di durata variabile da circa tre anni a circa dieci mesi, a seconda della categoria/specialità assegnata, con susseguente qualificazione di mestiere, utile per un successivo inserimento nell'attività lavorativa pubblica e privata. Al termine della ferma sarà rilasciato, in relazione alla categoria/specialità assegnata, apposito certificato professionale riconosciuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (circolare n. 9 del 16 marzo 1971);

b) trattamento economico proprio del personale volontario, con diritto alla percezione di una particolare indennità di cessazione del rapporto di lavoro (premio di congedamento), in caso di congedamento al termine della ferma;

c) trattamento previdenziale con:

iscrizione d'ufficio nelle matricole della gente di mare (marittimi);

assicurazione presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonchè contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dal primo giorno successivo al compimento del servizio corrispondente a quello della ferma di leva marittima e fino al termine della ferma volontaria.

I contributi assicurativi sono a totale carico della Marina militare; essi, all'atto del congedamento degli interessati, possono essere trasferiti a qualsiasi altra cassa di previdenza, presso la quale costituiranno diritto al riconoscimento del servizio prestato nella Marina militare ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa.

Art. 14.

In caso di congedamento il militare può usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) riserva, senza concorso, di posti fra quelli resisi disponibili annualmente nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, per il personale militare volontario specializzato, congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma, che ne faccia domanda nei termini previsti;

b) conferimento, senza concorso, ai volontari congedati da non più di tre anni senza demerito, che ne facciano domanda nei termini prescritti e siano in possesso del titolo di studio richiesto, dei posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e rimasti vacanti;

c) riserva di posti presso le amministrazioni, aziende, enti ed istituti per i quali si applica la legge 2 aprile 1968, n. 482, per i volontari specializzati congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, che ne facciano domanda entro i termini prescritti e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1978
Registro n. 42 *Difesa, foglio n.* 32

ALLEGATO *A*

Schema di domanda per l'arruolamento (in carta da bollo da L. 2000 La domanda per essere considerata valida dovrà essere corredata del titolo di studio)

Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 1ª *Divisione* 2ª *Sezione* 00100 ROMA

Io sottoscritto . nato a il residente in (località, via/piazza, numero) stazione ferroviaria più vicina . in possesso del titolo di studio di (1) . . . . che allego, chiedo di essere ammesso all'arruolamento volontario nel C.E.M.M. con ferma di anni : (2) nella categoria o specialità che mi verrà assegnata come più adatta alla mia attitudine in sede di prove selettive.

Dichiaro di essere cittadino italiano (o nelle condizioni previste dalla legge 13 giugno 1912, n. 555 (3), di non avere precedenti penali nè pendenze penali in corso (4), di essere celibe o vedovo senza parole, di non avere in atto infermità, imperfezioni o mutilazioni gravi ed evidenti, di non essere stato prosciolto da precedenti arruolamenti volontari in Marina od in altre Forze armate per motivi disciplinari o di studio.

In atto presto servizio di leva nell (5).

Preferirei essere classificato in una delle seguenti categorie o specialità

Data,

Firma

Assentimento dei genitori o di chi ne fa le veci (6):

(padre)

(madre)

Visto per l'autenticazione

---

(1) Il titolo di studio deve essere rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta.

(2) Ferma anni 6 per licenziati di scuola media inferiore; ferma anni 3 per licenziati di istituti professionali di Stato a carattere marinaro, sezioni: « meccanici e motoristi navali », « elettricisti di bordo » e « radiotelegrafisti »; ferma anni 4 per licenziati da istituti professionali di Stato a carattere marinaro, sezione « padroni marittimi ».

(3) Condizioni per acquisire la cittadinanza italiana prestando servizio militare (legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 3):

nati in Italia o figli di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della nascita dell'interessato;

padre o madre o avo paterno cittadini italiani per nascita.

(4) In caso contrario indicare presso quale autorità giudiziaria pende giudizio.

(5) Da compilare qualora l'interessato stia assolvendo il servizio obbligatorio di leva. Specificare la Forza armata presso la quale presta servizio.

(6) Necessario qualora il candidato non abbia compiuto i 18 anni. La firma di assentimento di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale del comune o della capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere.

N.B. — I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa:

una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare attestante la eventuale ultima residenza dei genitori in Italia;

una dichiarazione vistata dalla predetta autorità e, se minorenni, controfirmata dai genitori, in cui si prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

(9686)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario consorziale di Bovezzo ed uniti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 654/Sanità in data 20 marzo 1977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Bovezzo ed uniti;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976, concernente le norme inerenti a pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale;

Viste le designazioni pervenute ed accertato che i funzionari regionali indicati rivestono le qualifiche regionali corrispondenti a quelle statali, come da tabella *A* della legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 4;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978, relativo alla delega della firma;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso in oggetto indicato è così costituita:

Presidente:

Fiore dott. Domenico, funzionario regionale amministrativo, esperto, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Mantova.

Componenti:

Corsico prof. Giuseppe, docente in ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale dell'Università di Milano;

Vacirca prof. Giuseppe, docente di semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica dell'Università di Milano;

Poli dott. Candido, funzionario regionale veterinario, coordinatore, in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Cremona;

Albertini dott. Arturo, veterinario comunale di Brescia;

Sottoriva rag. Giuliano, funzionario regionale amministrativo, esperto, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

Segretario:

Marinelli rag. Carlo, funzionario regionale amministrativo, esperto, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Brescia.

Art. 2.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Brescia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati.

Milano, addì 27 ottobre 1978

p. *Il presidente*: THURNER

(9973)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI ROVIGO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(4581/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI FRATTAMAGGIORE

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Frattamaggiore (Napoli).

(4601/S)

OSPEDALE CIVILE «A. G. P.» DI ROCCAROMANA

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione di chirurgia

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(4548/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e cinque posti di assistente di otorinolaringoiatria;

quattro posti di assistente di odontoiatria e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(4555/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione neurologica;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(4551/S)

OSPEDALE «S. GIACOMO D'ALTOPASSO» DI LICATA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Licata (Agrigento).

(4558/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia (quest'ultimo a tempo pieno);

un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di cardiologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Licata (Agrigento).

(4559/S)

OSPEDALE DI RIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di di assistente della divisione di malattie infettive;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione malati.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Rieti.

(4556/S)

OSPEDALE PEDIATRICO «GIOVANNI XXIII» DI BARI

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso vagono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bari.

(4553/S)

OSPEDALE «S. GIACOMO» DI NOVI LIGURE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di medicina generale (2° scaglione D.E.A.);

un posto di assistente di cardiologia (unità coronarica, terapia intensiva, 2° scaglione D.E.A.).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(4554/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di aiuto della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(4549/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100783580)